CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma | Italia
tel +39 06 6889901

direzione@cnappc.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

Cod. NC7A –P2
Cod. CM/ne

Circolare n. 53

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 00000518
Data: 18/04/2024

Al Presidente Regione Marche
Francesco Acquaroli

Al Presidente Provincia di Ancona
Daniele Carnevali

Al Presidente Provincia di Ascoli Piceno
Sergio Loggi

Al Presidente Provincia di Fermo
Michele Ortenzi

Al Presidente Provincia di Macerata
Sandro Parcaroli

Al Presidente Provincia di Pesaro e Urbino
Giuseppe Paolini

Al Soprintendente ABAP di Ascoli Piceno,
Fermo e Macerata
Rosella Bellesi

Al Soprintendente ABAP di Ancona e
Pesaro e Urbino
Cecilia Carlorosi

e p.c. Al Ministro della Cultura
Gennaro Sangiuliano

Al Commissario Straordinario Ricostruzione
Sisma 2016
Guido Castelli

Al Direttore USR Marche
Marco Trovarelli

Al Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Angelo Domenico Perrini

Ai Presidenti Ordini degli Ingegneri delle
Marche Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata e Pesaro e Urbino

CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma | Italia
tel +39 06 6889901

direzione@cnappc.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

Alla Federazione degli Ingegneri delle Marche

Ai Consigli degli Ordini APPC delle Marche
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino

Al Coordinatore FerderArchiMarche OAPPC

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Riscontro Federazione Marche in merito alle competenze professionali in ambito di beni culturali

La Federazione Marche nella Conferenza Nazionale degli Ordini del 7 e 8 marzo u.s. ha reso nota la missiva dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona prot. n. 101/2024 del 22/01/2024 **(all. 1)** in merito agli affidamenti professionali per gli interventi sul patrimonio culturale, e segnatamente nell'ambito delle attività connesse alla ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, ubicati nei centri storici, o comunque sottoposti a vincolo .

L'argomento è stato più volte affrontato e rimane costantemente attenzionato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a garanzia del principio del necessario affidamento, nell'ambito degli interventi sui beni culturali, agli architetti delle prestazioni per il coordinamento, la direzione dei lavori e, in generale, della gestione dei rapporti con l'Amministrazione pubblica, al fine di scongiurarne la violazione da parte degli Uffici delle amministrazioni locali, e segnatamente dell'Ufficio Ricostruzione.

Si tratta di principio immanente all'ordinamento, e espressamente, e inequivocabilmente, affermato dall'art. 52 del RD 2537/25, norma che non è stata mai superata, né riformata, che individua e regola l'oggetto delle professioni di Architetto e di Ingegnere. Esso recita: "*le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. n.364/1909 per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto che dall'ingegnere*".

A sua volta la Direttiva Europea 85/384/CEE riconosce che in Italia "*... sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica il più volte menzionato art. 52, che riservi specificatamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico ai candidati muniti del titolo di architetti...*", il DPR 328/2001 definisce, poi, le attività

via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma | Italia
tel +39 06 6889901

direzione@cnappc.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

che formano oggetto delle attività professionali individuando per sezioni e per settori gli ambiti professionali in relazioni alle "*competenze acquisite mediante il percorso formativo*", e il D.M. 154/2017, che regola gli appalti per lavori pubblici sui beni vincolati, nomina chiaramente l'architetto quale "*funzionario tecnico appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento ….*"

Il Testo Unico della Ricostruzione, a sua volta, non ha derogato, ne poteva farlo, a simile puntuale individuazione della esclusiva competenza dell'architetto nella attività professionale afferente immobili vincolati, e in generale beni culturali, come individuati dall'art.89 del medesimo T.U.

Anzi, il T.U. sottolinea a più riprese (artt. 90 e ss.) come le disposizioni relative agli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, siano volte a assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma.

Appare evidente allora come sia sancita, anche in conformità all'art. 9 della Costituzione, la valenza unitaria della "tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione", e la nozione unitaria di bene culturale, che ha innovato, a partire dagli anni '60, il concetto di tutela rispetto alle tradizionali categorie fissate dalle leggi 1039/39 e 1497/39.

Il mutamento terminologico ha comportato un cambiamento di prospettiva per cui il regime giuridico successivo si è impostato sul valore culturale che non è rappresentato dall'oggetto di tutela nella sua estrinsecazione fisica, bensì dall' interesse sociale del bene, visto come elemento storico attorno a cui si definisce l'identità della collettività.

Si è introdotta una concezione unitaria in cui il bene culturale, definito quale "testimonianza materiale avente valore di civiltà", individua sia i centri storici che i beni ambientali, ove intervenga l'opera dell'uomo.

La nozione di bene culturale, come componente del patrimonio della Nazione, è entrata nel nostro ordinamento giuridico.

Il codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004, riunisce e coordina la normativa degli ultimi sessant'anni in materia di tutela di beni culturali e ambientali non solo a salvaguardia, ma anche a valorizzazione e promozione del nostro patrimonio.

La nozione unitaria di bene culturale determina una concezione dell'intervento pubblico atta a garantire alla collettività una fruizione ampia ed effettiva del valore culturale custodito nel bene.

via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma | Italia
tel +39 06 6889901

direzione@cnappc.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

Da quanto premesso è evidente che il Testo Unico della Ricostruzione non può prescindere dal quadro giuridico di riferimento e, pertanto, l'intervento strutturale, pur prioritario, non è isolabile dall'intero contesto oggetto di tutela e la complessità dell'intervento richiede un coordinamento di progettazione e direzione lavori che salvaguardino il valore unitario del bene, a qualunque scala dell'intervento.

Proprio in virtù della evoluzione del concetto di bene culturale nel nostro ordinamento giuridico rimane inequivocabile la esclusiva competenza dell'architetto nella progettazione architettonica degli interventi su edifici e beni vincolati.

Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare la competenza esclusiva degli architetti nella materia.

Tra le tante, ricordiamo le più significative, come la sentenza del Consiglio di Stato n.5239 del 11/09/2006 che conferma e chiarisce che la Direttiva 85/384/CEE non "può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili di interesse storico-artistico sottoposti a vincolo".

La sentenza del Consiglio di Stato n.21 del 09/01/2014 che, tracciando precisi canoni interpretativi in ordine all'applicabilità del citato art. 52 del R.D. n.2537/1925 e alla compatibilità con il diritto comunitario, recita che "il controllo del progetto (in capo alla Soprintendenza) – che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene – non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore)…". Sentenza questa confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3915/2016), per cui vige la riserva ai soli architetti, e non anche agli ingegneri civili, degli interventi professionali sugli immobili vincolati, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/25, e ribadendo il principio per cui gli Stati membri non sono obbligati a porre l'architettura e l'ingegneria civile su un piano di parità per l'accesso alla professione di architetto.

Numerose sono anche le sentenze di merito, dei TAR, che confermano la competenza esclusiva dell'architetto per gli interventi di restauro e ripristino di edifici vincolati, come beni culturali e di interesse storico-artistico.

Tra esse ricordiamo la ricca produzione del TAR Veneto, dalla sentenza n. 3630/07, alle sentenze che la hanno confermata, n. 1833/2011 e n. 743/2014, il Tar Sicilia-Catania, sentenza n. 87/2011, il TAR Campania, sentenza n. 3718/18, il TAR Lazio Roma sez. II, con la sentenza 7997/2011 con ampi richiami, che sostiene la competenza esclusiva dell'architetto anche per interventi su immobili non assoggettati a vincolo storico e artistico quando presentano rilevante interesse artistico.

In conclusione, deve ritenersi illegittimo qualsiasi affidamento a professionisti diversi dagli architetti nell'ambito degli interventi sui beni culturali, ivi comprese le

CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma | Italia
tel +39 06 6889901

direzione@cnappc.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

prestazioni per il coordinamento e la direzione dei lavori. Rimane possibile, alle condizioni di cui sopra, il compimento delle prestazioni relative alla sola parte tecnica dell'intervento anche agli ingegneri e, nell'ambito della interdisciplinarietà richiesta dagli interventi sul Bene Culturale, di tutte le altre competenze professionali richieste.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Responsabile del Dipartimento
Patrimonio culturale, ambiente e sostenibilità
(Anna Buzzacchi)

Il Consigliere Segretario
(Tiziana Campus)

Il Presidente
(Massimo Crusi)

***Allegato**: Lettera Ordine Ingegneri di Ancona*

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI ANCONA

Ancona 12-01-2024

Prot. n. 101/2024

Spett.le
REGIONE MARCHE
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Spett.le
PROVINCIA DI ANCONA
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Spett.le
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
provincia.ascoli@emarche.it

Spett.le
PROVINCIA DI FERMO
provincia.fermo@emarche.it

Spett.le
PROVINCIA DI MACERATA
provincia.macerata@legalmail.it

Spett.le
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Spett.le
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ANCONA E PESARO E URBINO
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Spett.le
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

A TUTTI I COMUNI della provincia di Ancona

Spett.le
FEDERAZIONE degli INGEGNERI delle Marche
federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Via Ingegner Roberto Bianchi, snc
60131 Ancona
Tel. 071 2075392
Fax 071 206845
www.ordineingegneri.ancona.it
segreteria@ordineingegneri.ancona.it
Cod. Fisc. 80010510420

CNAPPC - prot. n. 0004896 del 11-09-2025 - partenza - Cat. 12 Cl.1 Sott.3

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI ANCONA

Spett.li
ORDINI degli INGEGNERI delle Marche
ordine.ascolipiceno@ingpec.eu
ordine.fermo@ingpec.eu
ordine.macerata@ingpec.eu
ordine.pesaro@ingpec.eu

OGGETTO: Professione di Ingegnere negli interventi su beni tutelati

Questo Ordine sta riscontrando sempre più frequentemente che, nei bandi di servizi di ingegneria riguardanti immobili vincolati di cui al D.Lgs 42/04, è prescritto che i ruoli di coordinatore del progetto, di incaricato dell'integrazione fra le diverse prestazioni specialistiche, responsabile dei contatti con la Committenza nonché di Direttore dei Lavori, possano essere assolti unicamente da professionisti architetto.

Parimenti, anche alcuni funzionari della Soprintendenza, nei loro pareri, impongono tali ruoli unicamente in capo alla figura di un tecnico iscritto all'Ordine degli Architetti.

Si vuole precisare che ai fini del rispetto dei contenuti del Regio Decreto n. 2537/1925, art.52, non è necessario che tali mansioni siano assolte unicamente da un architetto. Questo tanto più che, specie per la ricostruzione post sisma del centro Italia, di cui ai numerosi bandi già pubblicati e in corso di pubblicazione, è ammesso a finanziamento l'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico e, solo se strettamente connesso, il ripristino delle finiture e degli impianti. Quindi il motore principale e dominante di tali bandi è l'intervento strutturale che, a mente del citato Regio Decreto, è di competenza sia dell'Ingegnere sia dell'architetto.

Per la fase di direzione dei lavori, la tutela degli ambiti progettuali più prettamente artistici può essere affidata anche a un Direttore Operativo di professione architetto, essendo tali opere marginali e dipendenti dagli interventi strutturali.

A tal proposito, si richiamano integralmente e si allegano le sentenze dei Tar e i chiarimenti del CNI emanate sull'argomento.

Si invita quindi a non inibire il ruolo del professionista Ingegnere, per le attività di coordinamento, di progettazione e di direzione dei lavori nell'ambito degli interventi riguardanti immobili vincolati di cui al D.Lgs 42/04 e si invitano gli Ordini professionali degli Ingegneri delle Marche e la Federazione degli Ingegneri delle Marche a farsi pro attivi in tal senso.

Distinti saluti.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di ANCONA

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano Capannelli